

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO ED ENERGIA  
SVILUPPO ENERGETICO SOSTENIBILE**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**N. 729 in data 10-02-2023**

**OGGETTO:** CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA DI CUI ALL'ART. 52 DELLA L.R. 25 MAGGIO 2015, N. 13, ALL'IMPRESA "CEAB SRL" DI AOSTA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO DENOMINATO "CENTRALE ARPISSON" NEL COMUNE DI VALPELLINE E DELLA LINEA DI CONNESSIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE, COMPRENDE LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CABINA DI CONSEGNA, CHE SARA' DENOMINATA "LINEA 912".

**Il Dirigente della Struttura sviluppo energetico sostenibile**

Vista la legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015)), ed in particolare il titolo III, capo IV, relativo alle misure per la riduzione dei consumi regionali da fonte fossile;

visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

vista la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta);

visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);

visto il decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili), pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18 settembre 2010;

visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);

vista la legge regionale 28 aprile 2011, n. 8 (Nuove disposizioni in materia di elettrodotti);

vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), Capo VI, Sezione II;

considerato che in data 5 maggio 2022 l'Impresa "Ceab S.r.l." di Aosta (AO), Partita IVA 01131990077, ha presentato una richiesta:

- di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 52 della l.r. 13/2015, per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico denominato "Centrale Arpisson" con derivazione dalla vasche dell'acquedotto nel vallone di Arpisson e fabbricato di centrale in località Bois de Prailles, nel Comune di Valpelline, comprendente anche la linea elettrica di connessione dell'impianto alla rete di distribuzione che sarà denominata "linea 912";
- di contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'impianto e delle opere connesse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui fondi individuati all'interno del progetto;

considerato che il progetto dell'impianto di cui sopra è stato assoggettato alla procedura di valutazione sulla compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge comunitaria 2009), conclusa positivamente, con condizioni, con delibera della Giunta regionale n. 3739 in data 26 giugno 2019;

richiamato il decreto del Presidente della Regione n. 352 in data 25 agosto 2020, relativo alla concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, sino al 22 maggio 2043, da due sorgenti poste nel vallone di Arpisson, in Comune di Valpelline, in variante alla subconcessione già assentita con il decreto del Presidente della Regione n. 240 del 23 maggio 2013, per la produzione, sul salto di metri 459, della potenza nominale media annua di kW 74,25;

considerato che con nota prot. n. 4990 in data 9 maggio 2022, è stato comunicato all'Impresa proponente l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 12 della l.r. 19/2007 e contestualmente è stato chiesto all'Impresa stessa di trasmettere ai soggetti interessati l'avviso di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del DPR 327/2001;

considerato che con nota prot. n. 4991 in data 9 maggio 2022 è stata chiesta la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Valpelline dell'avviso di avvenuto deposito dell'istanza di autorizzazione ai sensi della l.r. 8/2011;

considerato che con nota prot. n. 4992 in data 9 maggio 2022 è stata chiesta la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di avvenuto deposito dell'istanza di autorizzazione ai sensi della l.r. 8/2011;

dato atto che con nota prot. n. 4995 in data 9 maggio 2022 è stata convocata, in forma simultanea e in modalità sincrona, la Conferenza di servizi prevista dall'articolo 52 della l.r. 13/2015, per l'esame della richiesta di cui sopra;

dato atto che con nota prot. n. 5097 in data 11 maggio 2022 è stata comunicata la convocazione della Conferenza di servizi anche all'Impresa "Società Cooperativa Elettrica Gignod" di Saint-Christophe;

richiamato il verbale della riunione della Conferenza di servizi svoltasi in data 23 maggio 2022, nel quale è stato dato atto della necessità di sospendere il procedimento in attesa che l'Impresa proponente fornisca le integrazioni richieste;

preso atto delle note pervenute successivamente alla riunione della Conferenza di servizi:

- prot. n. 5542 in data 23 maggio 2022 con la quale il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio ha evidenziato l'impossibilità di procedere al rilascio degli assenti di competenza per procedere con il rilascio dell'autorizzazione unica in quanto risulta necessario completare la documentazione progettuale;
- prot. n. 5557 in data 23 maggio 2022 con la quale la Struttura pianificazione territoriale ha chiesto di fornire gli elaborati necessari al Comune per procedere con la pubblicazione della variante urbanistica ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 628/2013, in quanto il provvedimento dirigenziale autorizzativo costituirà variante al PRG per quegli elementi non coerenti con le previsioni urbanistiche;
- prot. n. 5569 in data 23 maggio 2022 con la quale con la quale l'Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta del Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato le modalità per ottenere il necessario nulla osta per la posa delle condutture di energia elettrica ai sensi dell'art. 56 del d.lgs 259/2003 e s.m.i. (Codice delle comunicazioni elettroniche) e l'autorizzazione generale per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso privato ai sensi degli articoli 99 e 104 del decreto medesimo;
- prot. n. 5605 in data 24 maggio 2022 con la quale la Struttura patrimonio archeologico e restauro beni monumentali ha ribadito quanto espresso in sede di VIA con nota prot. n. 8652 del 19/11/2018, considerando l'intera opera priva di interesse archeologico;

dato atto che con nota prot. n. 5846 del 30 maggio 2022 sono stati trasmessi all'Impresa proponente il verbale della riunione della conferenza di servizi svoltasi in data 23 maggio 2022 nonché tutti i pareri pervenuti dalle Strutture competenti;

considerato che, a seguito di specifica richiesta effettuata dall'Impresa proponente con note prot. n. 6794 del 28 giugno 2022 e n. 8066 del 17 agosto 2022, è stato concesso, con note prot. n. 6926 del 1° luglio 2022 e n. 8078 del 17 agosto 2022, una proroga dei termini utili alla produzione delle integrazioni richieste inizialmente fino al 15 agosto 2022 e successivamente fino al 9 settembre 2022;

preso atto che con nota del 9 settembre 2022, prot. n. 8582 del 12 settembre 2022, l'Impresa proponente ha presentato le integrazioni richieste durante la riunione della Conferenza di Servizi del 23 maggio 2022;

dato atto che con nota prot. n. 8649 in data 14 settembre 2022 è stata convocata la seconda riunione della Conferenza di servizi e comunicata la disponibilità delle integrazioni progettuali sul sito web istituzionale;

preso atto che con nota del 4 ottobre 2022, ns. prot. n. 9241 del 4 ottobre 2022, l'Impresa proponente ha presentato la convenzione, stipulata con il Comune di Valpelline per l'utilizzo di infrastrutture dell'acquedotto comunale, registrata all'Agenzia delle Entrate;

richiamato il verbale della riunione della Conferenza di servizi svoltasi in data 5 ottobre 2022, nel quale è stata espressa una valutazione tecnica positiva sul progetto, subordinando il rilascio dell'autorizzazione unica alla predisposizione da parte dell'Impresa delle integrazioni richieste, nonché all'ottenimento della deroga da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 38, comma 12 della l.r. 11/98;

preso atto delle note pervenute successivamente alla riunione della Conferenza di servizi:

- prot. n. 9543 del 11 ottobre 2022 con la quale la Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico ha autorizzato le opere ai sensi dell'articolo 142, lettere d) e g) del decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- prot. n. 9944 del 18 ottobre 2022 con la quale l'Ufficio Affari Territoriali e di Presidio della Valle d'Aosta ha espresso un parere favorevole ai fini militari e demaniali per l'esecuzione degli interventi, laddove non siano apportate modifiche interferenti con i beni dell'Amministrazione difesa;

dato atto che con nota prot. n. 9888 in data 17 ottobre 2022 sono stati trasmessi all'Impresa proponente il predetto verbale della riunione della Conferenza di servizi del 05 ottobre 2022 nonché i pareri pervenuti successivamente a detta riunione;

preso atto che l'avviso di avvenuto deposito dell'istanza di autorizzazione è stato pubblicato, ai sensi del DPR 327/2001 e della l.r. 8/2011, all'albo pretorio del Comune di Valpelline dal 10 maggio 2022 al 25 maggio 2022 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 26 in data 24 maggio 2022 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni;

preso atto che la linea elettrica di connessione dell'impianto alla rete di distribuzione, dal sostegno della linea esistente in media tensione n. 634, autorizzata con decreto regionale n. 34 del 04/04/2011, alla nuova cabina di consegna MT/BT in località Praz Villair/Prailles, nel piazzale comunale adibito a parcheggio, "denominata Linea 912", è parte integrante del progetto in esame;

dato atto che l'autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. 387/2003, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere ed è funzionale all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui fondi individuati all'interno dell'elaborato denominato "Tavola 7" allegato al progetto;

preso atto che tutte le opere occorrenti per la costruzione e l'esercizio della linea elettrica di connessione sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 8/2011;

considerato che, ai sensi dell'art. 52, comma 7, della l.r. 13/2015, l'Impresa proponente ha fornito la documentazione atta a dimostrare la piena proprietà o l'effettiva disponibilità delle restanti aree su cui sarà ubicato l'impianto e le opere connesse;

dato atto che ai sensi dell'art. 26, comma 2, della l.r. 19/2007 è considerato acquisito l'assenso delle Strutture che, regolarmente convocate alla Conferenza di servizi, non vi hanno partecipato;

preso atto della nota pervenuta in data 7 febbraio 2023, prot. n. 3098, con la quale il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio ha trasmesso la deliberazione della Giunta regionale n. 84 del 1° febbraio 2023 con la quale è stata autorizzata la costruzione dell'edificio che ospita la centrale di produzione, ai sensi dell'art. 38, comma 12, della l.r. 11/1998 e della deliberazione della Giunta regionale n. 2939 del 10 ottobre 2008;

dato atto che, ai sensi dell'art. 58 della l.r. 13/2015, il contributo di costruzione non è dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche o installazioni, qualora siano relativi a fonti rinnovabili di energia;

considerato che la convenzione, stipulata con il Comune di Valpelline per l'utilizzo di infrastrutture dell'acquedotto comunale, dispone che al termine della concessione le opere edili realizzate, in quanto inscindibilmente connesse ad immobili e strutture di proprietà del Concedente, entreranno a far parte del patrimonio di quest'ultimo, e di conseguenza non è prevista l'esecuzione di misure di recupero ambientale a carico dell'Impresa autorizzata, assistita da apposita cauzione a favore del Comune prescritta ai sensi dell'art. 53, comma 1, della l.r. 13/2015;

ritenuto di poter adottare il provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 52 della l.r. 13/2015, tenuto conto delle prescrizioni formulate in sede di Conferenza di servizi, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalla successiva n. 1357 in data 14 dicembre 2020;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1129 del 6 settembre 2021 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1614 in data 28 dicembre 2022, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023/2025 e delle connesse disposizioni applicative;

## DECIDE

1. di concedere all'Impresa "Ceab S.r.l." di Aosta (AO), Partita IVA 01131990077, l'autorizzazione unica di cui all'articolo 52 della l.r. 13/2015, per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico denominato "Centrale Arpisson" con derivazione dalla vasche dell'acquedotto nel vallone di Arpisson e fabbricato di centrale in località Bois de Prailles, nel Comune di Valpelline, comprendente anche la linea elettrica di connessione dell'impianto alla rete di distribuzione che sarà denominata "linea 912", sulla base del progetto esaminato dall'apposita Conferenza di servizi;
2. di dichiarare l'impianto idroelettrico e le opere ad esso strettamente connesse di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 387/2003 e di apporre il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree del Comune di Valpelline individuate all'interno dell'elaborato denominato "Tavola 7" allegato al progetto;
3. di dare atto che l'autorizzazione unica in oggetto comporta la variante agli strumenti urbanistici del Comune di Valpelline ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), nell'area identificata al catasto edilizio del Comune di Valpelline al Fg. n. 14, mappale n. 360;
4. di stabilire che:
  - a. le opere devono essere realizzate in conformità al progetto esaminato dalla Conferenza di servizi;
  - b. devono essere rispettate le prescrizioni formulate con Delibera della Giunta regionale n. 3739 in data 26 giugno 2019 (relativa alla valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale) e nel decreto del Presidente della Regione n. 352 in data 25 agosto 2020, relativo alla concessione di derivazione delle acque;
  - c. devono essere rispettate le prescrizioni formulate nel corso del procedimento e che pertanto:
    - in fase di gestione del cantiere, i depositi di materiale e i siti di rimessaggio dei mezzi meccanici dovranno trovarsi ad una distanza maggiore di 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua torrente Arpisson, torrente Valfreida e torrente Buthier;
    - per gli interventi di ripristino della vegetazione al termine dei lavori, dovranno essere utilizzate specie vegetali autoctone, al fine di evitare l'introduzione nell'ambiente di specie aliene;
    - provvedere all'umidificazione costante delle piste di transito degli automezzi e dei cumuli di materiale polverulento, soprattutto nelle giornate secche e ventose;
    - limitare la velocità di transito degli automezzi all'interno dell'area di lavoro;
    - utilizzare veicoli a bassa emissione controllati secondo la vigente legislazione in materia e di limitare, per quanto possibile, l'emissione di gas di scarico provvedendo a spegnerne il motore nei periodi di non utilizzo;

- assicurare che le operazioni di demolizione, movimentazione e scarico dei materiali polverulenti vengano condotte con dovuta cautela, in modo da evitare nel maggior modo possibile la dispersione di polveri;
  - assicurare una adeguata altezza di caduta del materiale durante le operazioni di scarico dagli automezzi di trasporto, in modo da limitare la dispersione di polveri;
  - assicurare la presenza di sistemi di copertura dei cassoni degli automezzi di trasporto dei materiali polverulenti per evitare la dispersione eolica di polveri dal materiale in essi contenuto;
  - stoccaggio in silos o in sacchi chiusi e protetti dei materiali polverulenti;
  - umidificazione costante e sufficiente dei cumuli di stoccaggio di materiali inerti polverulenti, soprattutto in periodi secchi di forte vento;
  - è vietata, ai sensi del D.lgs. n. 152, art. 182, c. 6-bis, l'abbruciamento della vegetazione rimossa nelle fasi di cantiere, tali scarti di materiale vegetale dovranno essere inviati ad idoneo impianto di trattamento;
  - in fase di realizzazione di tutti i manufatti previsti in progetto dovrà essere eseguito un controllo puntuale e periodico dei mezzi meccanici utilizzati per evitare immissioni accidentali di inquinanti (in particolare idrocarburi) all'interno dei corpi idrici superficiali e sotterranei. La regolare effettuazione dei controlli suddetti dovrà essere verificabile mediante la consultazione dei registri di manutenzione dei mezzi e nel Piano di Sicurezza Interna dei cantieri;
  - in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere effettuata la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo (TRS) come prevista nel "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo", dovranno essere trasmessi all'autorità competente e all'ARPA gli esiti di tale caratterizzazione e in base a tali esiti dovrà, eventualmente, essere rivisto il "Bilancio scavi e riporti" per conformarlo alle eventuali nuove modalità di gestione delle TRS. Inoltre, come previsto dall'art. 24, comma 2 del DPR 120/2017, se nella fase di caratterizzazione delle TRS si rilevasse il superamento delle CSC per fenomeni di origine naturale sarà necessario segnalare al competente ufficio regionale tale superamento ed attivare la valutazione della presenza di un fondo naturale;
- d. in relazione alla posa di condutture di energia elettrica e alla realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad uso privato, l'Impresa autorizzata dovrà provvedere secondo quanto indicato nella nota, prot. 52315 del 23 maggio 2022, dell'Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta del Ministero dello Sviluppo Economico, che è stata trasmessa insieme al verbale della riunione della Conferenza di servizi del 23 maggio 2022 con nota prot. n. 5846 del 30 maggio 2022;
- e. l'autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti di terzi e subordinata all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia edilizia e urbanistica, di linee elettriche di trasmissione e distribuzione dell'energia, nonché di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; pertanto, l'Impresa autorizzata assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi o eventuali danni comunque causati dalla

realizzazione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si dovessero ritenere danneggiati;

- f. in merito alla linea di connessione elettrica, il titolare dell'autorizzazione dovrà, ai sensi dell'art. 10 comma 3 della l.r. 8/2011:
- adottare sotto la propria responsabilità tutte le misure tecniche e di sicurezza stabilite dalla normativa vigente per la costruzione, l'esercizio e la variazione dei tracciati degli elettrodotti;
  - trasmettere alle Strutture sviluppo energetico sostenibile e valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, al Comune di Valpelline e all'ARPA Valle d'Aosta, la dichiarazione di regolare entrata in esercizio degli elettrodotti oggetto di intervento e delle opere accessorie;
  - l'autorizzazione definitiva all'esercizio della linea elettrica di connessione sarà rilasciata con provvedimento dirigenziale e sarà subordinata alla stipulazione degli atti di sottomissione di cui all'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, al consenso all'esercizio da parte dell'Amministrazione delle Poste e delle Comunicazioni - Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Torino, nonché all'esito favorevole del collaudo, così come disciplinato dall'art. 11 della legge regionale n. 8/2011;
  - l'Impresa esercente dovrà eseguire, anche durante l'esercizio della linea elettrica, le eventuali nuove opere o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempimento nonché effettuare, a fine esercizio, lo smantellamento ed il recupero delle linee con sistemazione ambientale delle aree interessate dagli scavi e dalla palificazione.”
- g. il termine per l'inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio della presente autorizzazione, mentre quello per l'ultimazione dei medesimi è di cinque anni decorrenti dalla data di inizio lavori; l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto ha durata pari a quella della concessione di derivazione d'acqua e pertanto fino al 22 maggio 2043; decorsi tali termini l'autorizzazione perde efficacia;
- h. laddove la presente autorizzazione dovesse avere durata superiore a quella di autorizzazioni ricomprese nel procedimento, le medesime andranno rinnovate dal titolare entro la scadenza prevista dalla normativa di settore; l'Impresa autorizzata dovrà inviare copia della documentazione attestante l'avvenuto rinnovo alla Struttura sviluppo energetico sostenibile;
- i. qualora l'Impresa autorizzata intendesse apportare modifiche all'impianto, anche in corso d'opera, dovrà presentare apposita domanda ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 28/2011;
- j. ai fini del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, l'Impresa autorizzata è tenuta a presentare apposita domanda alla Struttura sviluppo energetico sostenibile, almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'autorizzazione;
- k. è fatto obbligo all'Impresa autorizzata di comunicare contestualmente al Comune di Valpelline, alla Stazione forestale di Valpelline, alla Struttura gestione demanio idrico, alla Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria e alla Struttura

sviluppo energetico sostenibile, le date di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 12, comma 5, della legge regionale n. 11/1998;

- l. prima dell'inizio dei lavori l'Impresa autorizzata dovrà:
  - presentare alla Struttura sviluppo energetico sostenibile gli elaborati, elencati all'art. 4, lettera b), dell'allegato A alla DGR n. 628/2013, rappresentanti le modificazioni agli strumenti urbanistici, consistenti nell'apposizione, sulle tavole P4 del PRG, degli appositi "retini di specifica limitazione" sulle aree di ingombro delle strutture edilizie non coerenti con le vigenti previsioni urbanistiche di cui si autorizza la realizzazione (cabina di consegna), e nell'indicazione in legenda degli estremi del provvedimento autorizzativo; la Struttura sviluppo energetico sostenibile trasmetterà la predetta documentazione al Comune di Valpelline affinché possa provvedere all'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 5 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 2013, n. 628, concernente la disciplina applicativa dell'articolo 18 della l.r. 11/1998, relativo alla pubblicazione di varianti urbanistiche;
  - consegnare una copia cartacea del progetto esecutivo al Comune di Valpelline e alla Stazione forestale di Valpelline;
- m. 15 giorni prima dell'avvio dei lavori nelle aree appartenenti al demanio idrico dovrà formulare alla Struttura gestione demanio idrico apposita istanza affinché venga rilasciato il benestare che disciplina le modalità di esecuzione degli interventi in tali aree;
- n. in allegato alla richiesta di emissione del decreto di esproprio/asservimento (utilizzando il modello reperibile sul sito della Regione - avvisi e documenti - espropri) dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
  - copia del provvedimento di autorizzazione unica che attesti l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio/asservimento/occupazione e comportante la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
  - le schede espropri complete degli estremi della residenza delle ditte catastali;
  - i tipi di frazionamento approvati dall'Agenzia del Territorio nonché, ove previsti, i frazionamenti delle aree urbane;
  - le visure catastali aggiornate con i nuovi numeri;
  - le visure ipotecarie o attestazione del professionista di aver accertato presso l'ufficio dei registri immobiliari che i proprietari corrispondono a quelli iscritti nei registri catastali;
  - il certificato di destinazione urbanistica;
  - l'indicazione della data presunta di effettuazione dei lavori;
- o. prima della realizzazione delle opere strutturali, l'Impresa autorizzata dovrà procedere alla prescritta denuncia ai sensi della legge regionale 31 luglio 2012, n. 23 (Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche);
- p. prima dell'ultimazione dei lavori l'Impresa autorizzata dovrà:

- comunicare alla Struttura sviluppo energetico sostenibile le specifiche tecniche definitive delle turbine, dei generatori e dei trasformatori installati;
  - comunicare alla Struttura gestione demanio idrico e alla Struttura sviluppo energetico sostenibile la data di primo parallelo con la rete elettrica, il numero identificativo del punto consegna dell'energia (Point of delivery – POD) e la data di inizio della produzione dell'energia;
  - trasmettere alla Struttura gestione demanio idrico, alla Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico, alla Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria e alla Struttura risparmio sviluppo energetico sostenibile, la documentazione fotografica relativa alla sistemazione definitiva delle aree e quella richiesta dal Gestore Servizi Energetici ai fini del riconoscimento degli incentivi (“Dossier fotografico dell'intervento” e “fotografie delle targhe dei motori primi e degli alternatori”);
- q. contestualmente alla presentazione della dichiarazione di fine lavori presso gli uffici comunali, l'Impresa autorizzata dovrà presentare alla Struttura sviluppo energetico sostenibile, il progetto “as built” delle opere realizzate;
- r. l'Impresa autorizzata dovrà provvedere all'accatastamento dei manufatti edilizi;
- s. entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori l'Impresa autorizzata, ai sensi degli artt. 63 bis e 63 ter della l.r. n. 11/1998 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), dovrà presentare, per i manufatti assoggettati, una segnalazione certificata di agibilità corredata della documentazione prescritta;
- t. alla dismissione dell'impianto è fatto obbligo all'Impresa autorizzata di realizzare le opere di recupero ambientale previste nel progetto autorizzato;
- u. il presente provvedimento è trasmesso all'Impresa autorizzata, alle Strutture regionali interessate, alla Stazione forestale di Valpelline e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della l.r. 19/2007;
5. di dare atto che:
- a. per l'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'Impresa autorizzata trasmetterà al Comune di Valpelline la documentazione e le comunicazioni prescritte;
  - b. le attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni normative in sede di realizzazione delle opere e di corretto funzionamento delle installazioni fanno capo ai diversi soggetti istituzionali interessati, nell'ambito delle rispettive competenze; a tal fine, le Imprese autorizzate dovranno consentire ai soggetti medesimi il libero accesso all'impianto;
  - c. la verifica del rispetto di tutte le prescrizioni derivanti dalla vigente legislazione urbanistica e dalle norme del P.R.G.C. rientra nella sfera di competenze dell'Autorità comunale.
  - d. l'esecuzione di opere non autorizzate, o comunque difformi da quanto approvato dal presente provvedimento, potranno comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 42/2004, tra le quali anche la rimozione delle opere abusive;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'estensore  
Jean Claude Pession

Il dirigente  
Massimo Broccolato

MASSIMO BROCCOLATO

**Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale**

Annotazioni a scritture contabili

---

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## **REFERTO PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 11/02/2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO